

## GLI ESEMPI

Il ravvedimento va eseguito “guardando” la sanzione edittale e pagando la penalità ridotta riferita al momento in cui la stessa viene versata

### **1. 10 giorni di ritardo**

il tributo viene versato con 10 giorni di ritardo. La sanzione è pari al 10% (1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo, articolo 13 del Dlgs 471/1997). Se il contribuente si ravvede 100 giorni dopo rispetto al termine ordinario di versamento del tributo, dovrà corrispondere la sanzione ridotta di  $\frac{1}{8}$  sulla sanzione edittale del 10 per cento.

### **2. 20 giorni di ritardo**

Il tributo viene versato con 20 giorni di ritardo. La sanzione risulta pari al 15% (articolo 13 del Dlgs 471/1997). Se il contribuente esegue il ravvedimento 80 giorni dopo rispetto al termine originario di versamento del tributo, dovrà corrispondere la sanzione ridotta di  $\frac{1}{9}$  sulla sanzione edittale del 15 per cento.

### **3. Un anno dopo**

Il tributo viene versato un anno dopo. La sanzione edittale risulta pari al 30 per cento. Se il contribuente esegue il ravvedimento due anni dopo rispetto al termine originario del versamento del tributo, la sanzione sarà ridotta a  $\frac{1}{7}$  del 30 per cento.